



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

Assegno di maternità Anno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 50 della Legge 17/05/1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno sopracitato in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visto il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Visto il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

Richiamata, all'uopo, la circolare dell'INPS n. 171 del 18/12/2014, con la quale si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa ISEE;

Visto il Decreto Direttoriale n. 363 del 29/12/2015 (modelli I.S.E.E. anno 2016) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/02/2017, con il quale evidenzia, dopo aver sottolineato la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dello - 0,1% per le famiglie di operai e impiegati (come da comunicato ufficiale Istat del 16/01/2017), che per l'anno 2017, la misura degli assegni di maternità e per i nuclei familiari numerosi e dei relativi requisiti economici, restano gli stessi degli anni 2015 e 2016, di cui ai rispettivi Comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulle GG. UU. n. 70 del 25/03/2015 e n. 35 del 12/02/2016;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, **nel termine perentorio di SEI MESI dalla data di nascita** del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 3/2007, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della **carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano)**, di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35);

- in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo di € 338,89 mensili (per 5 mensilità pari a euro 1694,45) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2016 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell'anno 2016, è pari ad € 16.954,95.
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ufficio Segreteria- tel n. 0124/77844 – int. 5, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00; sabato dalle 9,30 alle 11,00, due volte al mese, è consigliabile telefonare prima.

Alla domanda deve essere allegato il modello di "dichiarazione sostitutiva unica", completa di Attestazione I.S.E.E., compilata da un Centro di Assistenza Fiscale, nonché fotocopia di un documento di identità della/del richiedente in corso di validità e per i cittadini non comunitari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i..

ALTRE INFORMAZIONI

Il diritto all'assegno di maternità è concesso dal Comune mediante apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

Il Comune trasmette successivamente i dati all'INPS che provvede alla liquidazione dell'assegno

L'assegno di maternità è liquidato in un' unica soluzione, in base alla data di presentazione della domanda;

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il 01/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO